

I MOVIMENTI DI CAPITALI

I capitali possono circolare liberamente nell'UE?

Sì. La libertà di circolazione dei capitali è una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art 63, par. 1, del Trattato (TFUE) che prevede il divieto di qualsiasi restrizione sia ai movimenti di capitali fra gli Stati membri che tra Stati membri e Paesi terzi. Ai sensi del par. 2 sempre dell'art. 63 sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri nonché tra Stati membri e Paesi terzi. Il comitato economico e finanziario è incaricato di esaminare, almeno una volta all'anno, lo status concernente i movimenti di capitali.

Cosa deve intendersi con il termine libera circolazione di capitali?

Un importo monetario che viene fatto circolare da un Paese all'altro come operazione finanziaria al fine di collocare in un altro Paese tale importo o investirlo in operazioni finanziarie.

Cosa deve invece intendersi per libera circolazione dei pagamenti?

Trasferimenti valutari da un paese all'altro come corrispettivo di una prestazione.

Lo Stato può ancora mettere in atto misure restrittive alla libertà di movimento di capitali?

Sia misure dirette (ad esempio obbligo di avere un'autorizzazione per esportare monete, assegni, biglietti bancari), che indirette (ad esempio prevedere trattamenti più favorevoli per contrarre un prestito a chi si rivolge ad una banca con sede nello Stato e non presso una banca con sede in un altro Stato), sono vietate. Resta però possibile allo Stato applicare restrizioni ai movimenti di capitali in casi disciplinati dall'art. 65 e in particolare in relazione ai contribuenti, distinguendo tra situazioni che non sono obiettivamente paragonabili, quali il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del capitale; lo Stato può inoltre prendere ogni necessaria misura per impedire le violazioni delle legislazioni e regolamentazioni nazionali, in specie nel settore fiscale e in quello

sulla vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitale a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da ordine pubblico o pubblica sicurezza. Inoltre gli Stati possono porre restrizioni alla libera circolazione dei capitali nei cosiddetti casi di *golden share*, nei casi cioè di fissazione di limiti al controllo da parte di capitale straniero di imprese (relativamente alla loro gestione e struttura azionaria), in settori considerati strategici dell'economia nazionale.

Nei rapporti con i paesi terzi (cioè non membri dell'UE) le misure di liberalizzazione dei capitali sono identiche a quelle intercorrenti tra Paesi membri?

Non totalmente, giacché ad esempio uno Stato membro li può limitare quando risulti difficile o impossibile effettuare controlli fiscali (motivo questo certo non applicabile ai Paesi UE). Il Consiglio UE può sempre comunque adottare misure di salvaguardia quando il movimento di capitali da Paesi terzi può pregiudicare il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria (UEM); il Consiglio può inoltre adottare restrizioni legate a decisioni assunte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Anche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali, possono essere adottate misure di limitazione dei movimenti di capitali e dei pagamenti (ad esempio con misure quali il congelamento dei capitali, dei proventi economici), quando il Consiglio UE, sulla base di una decisione adottata nell'ambito della PESC (Politica estera e di sicurezza comune), le motivi per prevenire e lottare contro il terrorismo e attività connesse.

In evidenza

La libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione assume una rilevanza fondamentale, tenuto soprattutto conto delle importanti possibilità di investimento che porta con sé.

Essa è assicurata dall'articolo 63 del TFUE e comprende due diversi aspetti: i capitali e i pagamenti. Mentre nel primo caso sono comprese le operazioni finanziarie da uno Stato membro all'altro, nel secondo caso si parla di trasferimenti di valuta come corrispettivo di una prestazione. Tuttavia esistono alcuni casi in cui lo Stato può porre dei limiti a questa libertà, ad esempio per evitare scalate di capitale straniero nei confronti di società di sua nazionalità, qualora si tratti di settori strategici.

La libertà di movimenti di capitale si applica anche nei rapporti con gli Stati terzi, anche se essa ha

una portata meno ampia; sia gli Stati membri sia il Consiglio possono infatti adottare misure restrittive, ad esempio se è in pericolo il regolare funzionamento dell'UEM.

Per approfondire:

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_capital/index_it.htm